

**COMUNE DI PERTENGO**

Via A. Burocco, 28 – 13030 PERTENGO

Deliberazione n.7

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO:****IMU. Aliquote anno 2016. Conferma di quelle vigenti nel 2015.**

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze del Comune di Pertengo, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. TALPO Anna - Sindaco	Sì
2. BROGGI Elsa - Consigliere	Sì
3. ROVATTI Giuseppe - Consigliere	Sì
4. FERRARIS Francesca - Consigliere	Sì
5. OPPEZZO Roberto - Consigliere	Sì
6. BOTTERO Andrea - Consigliere	Sì
7. SCAGLIOTTI Paolo - Consigliere	Sì
8. BOGLIETTI Silvia	Sì
9. OPPEZZO Marco	Sì
10. VERCELLOTTI Alfredo	Sì
11. SALMIN Aniello Daniele	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dr. PARACCHINI dr GUALTIERO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TALPO Anna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL SINDACO

Premesso:

- che con deliberazione consiliare n. 19 del 11.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il “*Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Componente IMU*”, nel testo ivi allegato quale parte integrante e sostanziale;
- che la suddetta deliberazione, più testo regolamentare approvato, sono stati inviati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214;
- che gli atti in questione sono stati pubblicati sull’apposito sito ministeriale, senza alcun rilievo;
- che, conseguentemente, il menzionato regolamento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448;
- che, dopo la sua entrata in vigore, lo stesso regolamento è stato poi modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 11.07.2015, esecutiva ai sensi di legge.

Rilevato:

- che la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha mantenuto invariata l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., costituita dalle tre componenti IMU, TASI e TARI;
- che la L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha apportato invece delle modifiche alla disciplina delle componenti IMU e TASI della IUC, lasciando invariata la componente TARI;
- che, per ciò che concerne l’IMU, le novità introdotte con la suddetta legge di Stabilità 2016 hanno carattere obbligatorio, nel senso che non comportano la necessità di integrazione del regolamento comunale di cui in premessa, perché operano *ex lege*;
- che tra tali novità particolare rilevanza hanno le seguenti:
  - eliminazione della facoltà di assimilare all’abitazione principale gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta (genitori e figli) [art. 1, comma 10, lett. a)];
  - introduzione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale [art. 1, comma 10, lett. b)], a condizione che:
    - il comodante risieda nello stesso Comune;
    - il comodante non posseda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
    - il contratto sia registrato;
  - modificazione della tassazione IMU dei terreni agricoli [art. 1, comma 10, lett. c) e d), e comma 13, lett. a) e c)], comportante:
    - ✓ che l’IMU non è più dovuta per i terreni:
      - posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
      - aventi immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
    - ✓ l’abolizione del moltiplicatore 75 per il calcolo del valore imponibile dei terreni agricoli;
  - modificazione del termine per l’invio delle deliberazioni tariffarie sull’IMU al Ministero dell’Economia e Finanze, per la pubblicazione sul Portale del

- Federalismo Fiscale, entro il nuovo termine perentorio del 14 ottobre [art. 1, comma 10, lett. e)];
- reintroduzione, a decorrere dal 01.01.2016, dei criteri di cui alla circolare 9 del 14.06.1993 per l'esenzione IMU dei terreni agricoli in aree montane e collinari (art. 1, comma 13, primo periodo);
  - esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15);
  - determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, a decorrere dal 01.01.2016, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento (c.d. "imbullonati"); sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; a decorrere dal 01.01.2016, gli intestatari catastali possono presentare atti di aggiornamento (Docfa) per la rideterminazione della rendita catastale; per gli atti di aggiornamento entro il 15.06.2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 01.01.2016 (art. 1, commi da 21 a 24);
  - applicazione dell'aliquota eventualmente stabilita dal Comune ridotta al 75%, per gli immobili a canone concordato (art. 1, commi 53 e 54).
- che, pertanto, è alla luce di quanto precede e di quanto indicato in premessa che occorre procedere per la determinazione delle aliquote dell'IMU, della TASI e della TARI per l'anno 2016.

Considerato che è in corso di predisposizione la manovra finanziaria del triennio 2016/2018, finalizzata all'approvazione del bilancio di previsione per lo stesso periodo, ai sensi di quanto stabilito dal T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dal D.lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m.i., e dalla legge di Stabilità 2016 sopra citata che, tra le altre cose, all'art. 1, comma 26, prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

Dato atto:

- che la suddetta manovra, al fine di assicurare le entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa e mantenere inalterate le quantità e qualità dei servizi resi dal Comune, presuppone, in materia di IMU, la conferma dell'impianto tariffario stabilito per l'anno 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11.07.2015, esecutiva ai sensi di legge;
- che l'entrata derivante dalla suddetta imposta è anche indispensabile a garantire l'equilibrio economico ed il pareggio finanziario del redigendo bilancio di previsione del triennio 2016/2018.

Ritenuto, per tutto quanto precede, di dover procedere alla conferma tariffaria di cui è sopra cenno, la cui competenza è del Consiglio Comunale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 6, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.ii. - demandando ad altro separato provvedimento la definizione delle aliquote 2016 concernenti la TASI e non anche di quelle concernenti la TARI, dato che quest'ultima è direttamente disciplinata e riscossa dall'Unione di Comuni Coser Bassa Vercellese, alla quale aderisce il Comune, che ha in carico, per disposizione statutaria, la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto che, per l'anno 2016, il termine ultimo entro cui procedere per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30.04.2016, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 01.04.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07.03.2016.

Atteso, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione che, tra le altre cose, demanda al Responsabile del Settore Tributario l'invio telematico della relativa delibera di approvazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214, e s.m.i.

Dato atto che, in relazione al contenuto della suddetta proposta sono stati acquisiti:

- i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile del Servizio Tributario e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del medesimo T.U. Enti Locali.

Visto il succitato T.U. Enti Locali.

### **PROPONE**

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

2. di confermare, pertanto, per l'anno 2016, l'impianto tariffario dell'IMU determinato per l'anno 2015, risultante dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11.07.2015, esecutiva ai sensi di legge.

3. di dare atto che il suddetto impianto tariffario, così come estrapolato dalla succitata deliberazione consiliare, è il seguente:

- *“aliquota del 5,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze [verifica rispetto del vincolo di cui all'art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013: aliquota massima consentita per l'IMU al 31.12.2013: 6 per mille; aliquota TASI applicata: 0,00 per mille; somma IMU + TASI: 5,00 per mille (=< al 6 per mille)];*
- *aliquota del 10,10 per mille per tutti gli altri fabbricati, compresi quelli del gruppo catastale “D - immobili produttivi”, con esclusione della categoria catastale “D/10 - immobili produttivi e strumentali agricoli”, esenti dal 1° gennaio 2014 [verifica rispetto del vincolo di cui all'art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013: aliquota massima consentita per l'IMU al 31.12.2013: 10,6 per mille; aliquota TASI applicata: 0,00 per mille; somma IMU + TASI: 10,10 per mille (=< al 10,6 per mille)];*
- *aliquota del 9,60 per mille per le aree edificabili [verifica rispetto del vincolo di cui all'art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013: aliquota massima consentita per l'IMU al 31.12.2013: 9,60 per mille; aliquota TASI applicata: 0,00 per mille; somma IMU + TASI: 9,60 per mille (=< al 10,6 per mille)];*
- *aliquota del 8,60 per mille per i terreni (esenti da TASI);*

- *detrazione per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.”.*

4. di dare atto che, in relazione all'applicazione delle suddette tariffe, è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000.

5. di dare atto, altresì, che il suddetto impianto tariffario avrà valenza dal 1° gennaio 2016.

6. di demandare al Responsabile del Servizio Tributario ogni adempimento esecutivo discendente dall'adozione della presente proposta di deliberazione, ivi inclusa la sua trasmissione telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214, e s.m.i.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti:

- i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile del Servizio Tributario e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del medesimo T.U. Enti Locali.

Aperta la discussione.

Il Consigliere Vercellotti formula dichiarazione di astensione al voto in quanto non ritiene appropriata la disparità di trattamento fiscale tra chi affitta e chi lavora i terreni agricoli.

Chiusa la discussione.

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 2 astenuti (Consiglieri Vercellotti e Oppezzo Marco) resi per alzata di mano.

### **DELIBERA**

di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata dal seguente esito: voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 2 astenuti (Consiglieri Vercellotti e Oppezzo Marco) resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente  
F.to: TALPO Anna

Il Segretario Comunale  
F.to: PARACCHINI dr GUALTIERO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
PARACCHINI dr GUALTIERO

#### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 – Art. 32, commi 1e 5, della L. 18/06/2009, n° 69)

*N 102 del Registro Pubblicazioni*

Si certifica che copia informativa della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pertengo, lì 06/05/2016

Il Segretario Comunale  
F.to: PARACCHINI dr GUALTIERO

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge, non avendo riportato, nei primi dieci giorni del periodo di pubblicazione sopra indicato, denunce per vizi di legittimità o di competenza

Pertengo, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: PARACCHINI dr GUALTIERO